SENT. 42/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA	Presidente
Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Dott. Nicola RUGGIERO	Consigliere
Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO	Consigliere
Dott. Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60542** del registro di segreteria, promosso da **OMISSIS**, **(**C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Compagno (C.F.CMPDNL68M41H501P), presso il cui studio in Roma, via Taranto n. 95, è elettivamente domiciliato (pec: daniela.compagno@avvocato.pe.it)

contro

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Direzione dei Servizi del Tesoro, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina Filippo e dalla dott.ssa Giulia Donati, elettivamente domiciliato presso la sede sita in Via XX Settembre n. 97 Roma – pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it

avverso

la sentenza n. 856/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, depositata in data 14 dicembre 2022.

Uditi, nell'udienza del 16 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del dott. Luca Fruscione, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv. Daniela Compagno, in rappresentanza dell'appellante, e la dottoressa Giulia Donati, in rappresentanza del MEF.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 856/2022, depositata in data 14 dicembre 2022, la Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio dichiarava inammissibile il ricorso proposto da OMISSIS al fine di accertare e dichiararne il diritto ad ottenere la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della legge n. 932 del 1980 (*illo tempore* riconosciuto al padre, OMISSIS, e, successivamente, a titolo di reversibilità, alla madre, OMISSIS sino al 20 novembre 2018), dalla data della domanda, oltre interessi legali dalle scadenze dell'assegno all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

2. L'appellante aveva impugnato in primo grado la determinazione n. 243 del 18 settembre 2020 della Direzione Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi, notificatagli in data 8 novembre 2020, con la quale veniva negato allo stesso il diritto alla reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza *ex* art. 3 della l. n. 932 del 1980 (da lui richiesto in data 29 ottobre 2019, deducendo il

possesso dei requisiti reddituali nonché dell'inabilità a proficuo lavoro), in ragione del fatto che la Commissione Medica di Verifica di Roma lo aveva ritenuto "*non inabile a proficuo lavoro*". Aveva rappresentato di essere ultraottantenne, affetto da problemi renali, diabete, artrite gottosa (che ne condizionava gravemente la possibilità di spostamento), ernie e protrusioni della colonna (che gli impedivano di sollevare oggetti pesanti), e problemi di vista a entrambi gli occhi, e di risultare "limitato nello svolgimento di comuni attività", come da certificato medico del 15 gennaio 2020.

3. Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c., in quanto in violazione del disposto di cui all'art. 152, lett. d) c.g.c., perché privo della "*specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*", limitandosi il ricorrente ad allegare alcuni certificati, in parte successivi alla domanda del 2019, e ad affermare la sussistenza di gravi patologie che renderebbe manifesta l'inabilità a proficuo lavoro, e la condizione di ultraottantenne, in assenza di esperienze lavorative specifiche tali da consentirgli un inserimento lavorativo e di un adeguato titolo di studio, senza esplicitare cosa venisse contestato al giudizio diagnostico espresso dall'organo sanitario collegiale del Ministero, se non il giudizio finale negativo. Non ravvisava, pertanto, alcun motivo per disattendere il giudizio di "*non inabilità a proficuo lavoro*", che è rimasto nella sostanza incontestato da parte del ricorrente se non in modo apodittico con riferimento all'esito non favorevole. Riteneva che, in ogni caso, le risultanze degli atti sanitari allegati dal ricorrente, anche

successivi alla domanda del 2019 e non ammissibili, in particolare gli esiti degli esami obiettivi, inducessero a non ravvisare alcun motivo per ritenere non corretto il parere della CMV del 2019, e che non ricorressero i presupposti per disporre l'acquisizione di una consulenza tecnica sul punto.

4. Avverso tale decisione il signor OMISSIS proponeva appello, notificato in data 30 gennaio 2023 e depositato in data 1° febbraio 2023, formulando articolati motivi di gravame.

4.1 Con il primo motivo contestava *Violazione e falsa applicazione artt. 152 e 153 Codice di Giustizia Contabile. - Erronea declaratoria di inammissibilità*, affermando di aver chiaramente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado i presupposti in fatto e in diritto per i quali chiedeva la reversibilità dell'assegno di benemerenza come previsto dall'art. 3 della l. n.932/1980, ovvero l'avvenuta concessione di assegno di benemerenza a un cittadino italiano vittima di persecuzione per le c.d. "Leggi razziali", la qualità di familiare superstite, l'invalidità a proficuo lavoro, nonché i requisiti patrimoniali (indicati nella domanda originariamente rivolta al MEF), deducendo in merito alla sussistenza di detti presupposti. Poiché con la determinazione impugnata, il MEF aveva rigettato la domanda per la sola mancanza del requisito della non idoneità a proficuo lavoro, senza riserva alcuna riguardo gli altri presupposti, affermava che oggetto del giudizio promosso era l'accertamento del solo requisito della inabilità a proficuo lavoro, essendo il possesso degli altri requisiti pacifico. Pertanto, il rilievo riguardante la carenza di "*specificazione degli elementi*

di diritto sui quali si fonda la domanda" sarebbe erroneo e infondato, posto che l'accertamento richiesto nel ricorso non riguardava la valutazione di elementi di diritto, ma il semplice accertamento di un elemento fattuale, consistente nella inabilità a proficuo lavoro, che, come dedotto nel giudizio di primo grado, deve risultare da una ponderazione globale delle condizioni del soggetto, comprese le sue competenze lavorative e il suo bagaglio culturale.

4.2 Con il secondo motivo contestava *Violazione e falsa applicazione artt. 152 e 153 Codice di Giustizia Contabile. - Erronea declaratoria di inammissibilità - motivazione erronea e/o infondata circa la contestazione del giudizio diagnostico del MEF*, impugnando la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado affermava "*Atteso che non risulta esplicitato cosa venga contestato al giudizio diagnostico espresso dall'organo sanitario collegiale del Ministero (verbale CMV di Roma allegato peraltro dal convenuto), se non il giudizio finale negativo, e che non risultano in alcun modo contestate nel ricorso le motivazioni rese ed il conseguenziale giudizio medico-legale, non può considerarsi valida contestazione un mero elenco di infermità*." Sosteneva che aveva nel ricorso contestato il giudizio finale della CMV, riportato testualmente nella determinazione impugnata, in quanto emesso in base a una mera valutazione fisiologica delle sole patologie, senza una valutazione globale delle sue condizioni (età, competenze lavorative, titolo di studio).

4.3 Con il terzo motivo di gravame contestava *Violazione e falsa applicazione art. 3 L n. 932/1980*, impugnando il capo di sentenza nel quale il giudice "*non ravvisa alcun motivo per disattendere il giudizio di*

"non inabilità a proficuo lavoro", che è rimasto nella sostanza incontestato da parte del ricorrente se non in modo apodittico con riferimento all'esito non favorevole.", affermando che, per quanto riguarda l'assegno di benemerenza, e la sua reversibilità in favore dei familiari superstiti (a condizione che non siano in grado di avere un proficuo lavoro), la *ratio* dell'art. 3 della l. n. 932/1980 risiede nell'interesse generale di garantire l'eguaglianza dei cittadini, prescindendo da ogni distinzione religiosa, a favore di coloro che erano stati colpiti dalle persecuzioni conseguenti alle cd. "*Leggi razziali*", e che la medesima *ratio* caratterizza la predetta legge laddove all'art. 3 prevede la reversibilità dell'assegno di benemerenza in favore dei familiari superstiti, sul presupposto che anche a costoro sia stato procurato un danno da indennizzare, essendosi trovati in difficoltà economiche per la perdita di attività e di patrimoni, con la conseguenza che l'inabilità al lavoro deve essere considerata in concreto, e non solo per l'invalidità fisiologica.

4.4 Con il quarto motivo di gravame contestava la pronuncia di I grado per *omesso esame, e conseguente omessa motivazione, su un punto decisivo della controversia – valutazione globale per accertamento inabilità a proficuo lavoro*, nella parte in cui dimostra di non aver esaminato il principale motivo del ricorso, e cioè la necessarietà di una valutazione globale delle condizioni oggettive e soggettive in cui versava l'esponente, al fine di accertarne la sua concreta ed effettiva inabilità a proficuo lavoro, limitandosi a osservare che la produzione da parte del ricorrente di una serie di certificati medici non avrebbe dimostrato tale inidoneità.

4.5 Con il quinto motivo di gravame *Vizio di motivazione – rigetto richiesta CTU*, lamentava che il Giudice di prime cure non avrebbe dato una motivazione esaustiva al rigetto dell'istanza di CTU, non avendo colto il principale motivo del ricorso, sottolineando che il decidente è tenuto a motivare adeguatamente in merito, dando atto di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti per la decisione, mentre nel caso di specie si era limitato a dedurre il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del ricorrente.

4.6 Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza appellata, il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della legge n. 932 del 1980 riconosciuto al signor OMISSIS, dalla data della domanda, oltre interessi legali dalle scadenze dell'assegno all'effettivo soddisfo.

5. Con memoria depositata in data 24 novembre 2025, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, evidenziando che la sentenza appellata ha correttamente accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, mancando del tutto nella domanda introduttiva del giudizio la specificazione degli elementi di diritto sui quali la stessa si fonda, essendosi parte avversa limitata ad elencare nelle premesse in fatto una serie di patologie per le quali sarebbe "*manifesta la sua inabilità al proficuo lavoro*", senza fornire alcuna precisazione delle eventuali ragioni in diritto che possano sostenere la

fondatezza della pretesa avanzata. Sosteneva l'infondatezza del terzo motivo di impugnazione, con il quale viene eccepita la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 932/1980, sottolineando che, ai sensi della normativa vigente, l'assegno vitalizio di benemerenza viene riconosciuto ai cittadini italiani, perseguitati politici antifascisti o razziali, nel caso in cui essi abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro (art. 4 della legge n. 261/1967), e che l'art. 3 della legge n. 932/1980 ha esteso la concessione di tale beneficio ai familiari dei soggetti perseguitati, i quali, ai fini dell'ottenimento del beneficio in parola, devono possedere il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro (non essendo nel loro caso applicabile in alternativa il requisito del raggiungimento dell'età pensionabile) e quello reddituale, di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. Richiamava il principio affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti n. 26/2015/QM, secondo il quale "*ai sensi della disciplina prevista per la reversibilità di guerra, il familiare superstite maggiorenne di perseguitato politico o razziale deve avere il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, accertato a mezzo delle competenti Commissioni mediche, nonché il requisito reddituale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978*". Sottolineava che il presupposto di legge della inabilità a proficuo lavoro è espressamente previsto per gli orfani dagli artt. 45 T. U. n. 915/1978 e 6 della legge n. 656/1986, che il giudizio diagnostico è di competenza degli organi sanitari collegiali del Ministero, come disposto dal citato art. 6 della legge n. 656/1986, con conseguente necessità dell'accertamento dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro da parte del

competente organo medico; nel caso di specie, la Commissione medica di verifica di Roma ha accertato l'assenza del requisito medico per accedere al richiesto trattamento di reversibilità. Affermava l'irrilevanza della circostanza che nei confronti dell'odierno appellante sia stata riconosciuta nel 1988 una "*invalidità al lavoro per il 70%*", in quanto il concetto medico-legale di inabilità a proficuo lavoro non coincide con il quello rilevante ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e deve essere tenuto da esso distinto, ribadendo la rigidità dei criteri vigenti nella normativa pensionistica di guerra in ordine al presupposto *de quo*, i quali prevedono un grado di inabilità tendenzialmente completo ed una menomazione dell'integrità fisica pressoché totalizzante, proprio per la natura eccezionale di tali trattamenti, non assimilabili a trattamenti pensionistici ordinari con finalità assistenziali e/o previdenziali. Sottolineava che l'espressione "*qualsiasi proficuo lavoro*" non lascerebbe spazio a interpretazioni estensive, dovendosi escludere la reversibilità in tutti i casi in cui l'erede possa svolgere anche la più modesta attività lavorativa che generi un reddito, seppure minimo, sostenendo che tale possibilità non può essere esclusa in considerazione delle condizioni culturali del sig. OMISSIS (licenza di scuola elementare) o dell'età avanzata al momento della domanda (77 anni), in quanto, altrimenti, l'effetto sarebbe quello di reintrodurre il requisito del raggiungimento dell'età pensionabile in alternativa all'invalidità al proficuo lavoro, in contrasto con il principio affermato nella citata sentenza n. 26/2015/QM delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Riteneva privo di pregio anche il quarto motivo

di impugnazione in base al quale il primo Giudice sarebbe incorso nell'omesso esame e conseguente motivazione su un punto decisivo della controversia in assenza "*di una valutazione globale delle condizioni oggettive e soggettive in cui versava l'esponente al fine di accertare la sua concreta ed effettiva inabilità a proficuo lavoro*", anche in ragione della mancanza sia di una puntuale esposizione delle ragioni di diritto poste a fondamento della domanda, sia di una specifica contestazione del giudizio di idoneità al lavoro proficuo espresso dagli organi competenti. Sottolineava la non valutabilità della documentazione clinica del 15 gennaio 2020 a firma del dott. OMISSIS e della certificazione medica successiva, in quanto rilasciata in epoca posteriore alla presentazione dell'istanza pensionistica (29 ottobre 2019), non potendo essere oggetto di valutazione le eventuali nuove patologie insorte in epoca successiva, ai sensi dell'art. 21 primo comma delle norme di attuazione del c.g.c., che prevede che "*al processo pensionistico non si applica l'articolo 149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile*". Con riguardo al lamentato vizio di motivazione per non aver il Giudice giustificato il rigetto della richiesta di consulenza tecnica d'ufficio, affermava che la C.T.U., come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, "*non può valere a supplire alla carenza probatoria a sostegno della domanda, in violazione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile*" ed è quindi "*legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati*".

Sottolineava, infine, che l'Amministrazione nella propria difesa aveva puntualmente eccepito la necessità che, in caso di accoglimento della domanda giudiziale, gli atti fossero rimessi ai competenti uffici del Ministero per la verifica delle condizioni reddituali ai sensi dell'art. 70 DPR n. 915/1978, ribadendone la necessità.

6.All'udienza del 16 dicembre 2025, come da verbale in atti, l'avv. Compagno si riportava ampiamente ai motivi illustrati nell'atto scritto, insistendo per l'accoglimento del ricorso e rappresentando, in particolare, che l'invalidità è un elemento da tenere in considerazione al fine di stimare la possibilità di inserimento lavorativo, alla luce della giurisprudenza secondo la quale l'inidoneità deve essere valutata non in astratto (su un piano puramente sanitario), ma in concreto, ponderando in maniera globale le condizioni del soggetto.

La dott.ssa Donati, nel riportarsi agli atti, ribadiva, in particolare, che il giudice ha correttamente rilevato l'inammissibilità del ricorso, in quanto erano del tutto assenti le specificazioni di diritto sulle quali si fondava la domanda, essendosi la controparte limitata a elencare, nelle premesse in fatto, una serie di patologie che avrebbero comportato l'inabilità a proficuo lavoro. Eccepiva, inoltre, la non valutabilità da parte del giudice sia della documentazione medica prodotta in I grado, ma successiva alla presentazione della domanda amministrativa, sia della documentazione da ultimo depositata nel fascicolo elettronico, per violazione del divieto di "*nova in appello*".

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 (*illo tempore* riconosciuto al padre, e, successivamente, a titolo di reversibilità, alla madre, sino al 20 novembre 2018).

La questione in esame attiene al riconoscimento dell'assegno vitalizio di benemerenza, previsto all'art. 4 della legge 24 aprile 1967, n. 261, come sostituito dall'art. 3 della predetta legge n. 932 del 1980, a favore di familiare (di perseguitato razziale), riconosciuto invalido a proficuo lavoro e in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla normativa di riferimento.

L'art. 4 della legge n. 261 del 1967 prevede che ai cittadini italiani, perseguitati politici antifascisti o razziali, può essere riconosciuto, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui essi abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano stati riconosciuti invalidi a proficuo lavoro.

L'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, ha, poi, esteso la concessione di tale beneficio ai familiari dei soggetti perseguitati.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 26/2015/QM, hanno chiarito che il requisito del raggiungimento dell'età pensionabile (o, in alternativa, dell'invalidità a proficuo lavoro), riguarda i soli beneficiari - in via diretta – dell'assegno vitalizio di

benemerenza, e non anche i familiari in sede di reversibilità. Per questi ultimi, il menzionato art. 4 rinvia alle "*disposizioni di legge vigenti in materia*", che vanno individuate con riferimento alla legislazione vigente in materia di pensioni di guerra. Ai fini dell'ottenimento dell'assegno di benemerenza, pertanto, i familiari di perseguitati devono possedere il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro e quello reddituale di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 915 del 1978. La nozione di inabilità a proficuo lavoro "*non si identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né con la totale inabilità generica di cui all'invalidità civile, ma si riferisce alla perdita della capacità di dedicarsi ad un lavoro, remunerativo, concretamente prospettabile alla luce del quadro invalidante, nonché dell'età, del sesso e delle attitudini professionali dell'interessato"*(Sez. I app., sent. n. 283/2022), "*non una semplice difficoltà di svolgere un'attività lavorativa proficua, ma una inabilità che renda l'interessato non in grado di svolgere nemmeno un lavoro sedentario o non comunque impegnativo, e quindi un'infermità di grado assai elevato e tale da incidere anche sulle ordinarie occupazioni di vita*" (Sez. II app. sent. n. 583/2013).

2. Con il primo motivo di gravame, volto a contestare violazione e falsa applicazione artt. 152 e 153 c.g.c., con riguardo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, l'appellante affermava di aver chiaramente dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado i presupposti in fatto e in diritto per i quali chiedeva la reversibilità dell'assegno di benemerenza, deducendo in concreto in merito alla sussistenza di detti presupposti, costituiti dall'avvenuta concessione

dell'assegno di benemerenza a un cittadino italiano vittima di persecuzione per le c.d. "*Leggi razziali*", dalla qualità di familiare superstite, dall'invalidità a proficuo lavoro e dai requisiti patrimoniali, puntualmente indicati nella domanda originariamente rivolta al MEF.

Ad avviso del MEF, viceversa, la domanda introduttiva del giudizio di I grado sarebbe carente della specificazione degli elementi di diritto sui quali la stessa si fonda, essendosi il ricorrente limitato ad elencare nelle premesse in fatto una serie di patologie per le quali sarebbe "*manifesta la sua inabilità al proficuo lavoro*", con conseguente correttezza della statuizione di inammissibilità del ricorso.

In realtà, contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione appellata, il ricorso introduttivo presentava un'adeguata esposizione dei fatti e una specificazione, sufficientemente articolata, degli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda, chiedendo il signor OMISSIS che venisse accertato e dichiarato il suo diritto ad ottenere la reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza di cui all'art. 3 della legge n. 932 del 1980 (*illo tempore* riconosciuto al Sig. OMISSIS, quindi alla Sig.ra OMISSIS sino al 20 novembre 2018) e che venisse valutata, anche tramite CTU, la sussistenza dell'inabilità a proficuo lavoro, allegando le patologie sofferte.

Circa l'invalidità a proficuo lavoro, inoltre, nella narrativa del ricorso di I grado il signor OMISSIS deduceva: "*A tal proposito si precisa che il ricorrente nel 2019 aveva 77 anni, e già nel 1988 veniva ritenuto invalido al 70%. In data 29/5/2015 veniva riscontrata artrite gottosa, in comorbidità con insufficienza renale cronica (IRC), intolleranza glucidica, ipertensione*

arteriosa, iperuricemia e policistosi renale; l'esponente, non tollerando il trattamento con clorichina, aveva frequenti riacutizzazioni gottose che condizionano le comuni attività della vita privata. In data 25/5/2016 al ricorrente venivano riscontrate ernie e protrusioni a livello lombo sacrale, con riduzione del canale vertebrale, e successivamente veniva riscontrata sofferenza radicolare motoria in L4 – L5 con prevalenza sinistra. In data 14/6/2019 al ricorrente si riscontravano alterazioni della depressione foveale a entrambi gli occhi. Nel frattempo, le condizioni del diabete peggioravano, tanto che nel novembre 2021, previo accertamento della severità della patologia, si redigeva piano terapeutico per la prescrizione di incretina/inibitori DPP-4. In sintesi, il ricorrente, ormai quasi ottantenne, è affetto da problemi renali, diabete, artrite gottosa (che ne condiziona gravemente la possibilità di spostamento), ernie e protrusioni della colonna (che gli impediscono di sollevare oggetti pesanti), e problemi di vista a entrambi gli occhi, e "risulta limitato nello svolgimento di comuni attività", come certifica il Dr. OMISSIS in data 15/1/2020. Nonostante ciò, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la Direzione dei Servizi Erogati alle amministrazioni e ai terzi, respingevano la domanda del ricorrente in quanto la Commissione Medica di Verifica di Roma lo riteneva "non inabile a proficuo lavoro", giusta Determinazione n. 243 emessa in data 18/09/2020 dalla Direzione Servizi Erogati alle Amministrazioni e ai Terzi, notificata al ricorrente in data 08/11/2020. Il ricorrente ha la licenza elementare.".

Deduceva, ulteriormente, di possedere anche i requisiti reddituali, indicati nella domanda originariamente rivolta al MEF, per i quali aveva presentato autodichiarazione.

Dalla lettura del ricorso in I grado è, pertanto, possibile evincere con sufficiente chiarezza sia il *petitum* che la *causa petendi* della domanda di reversibilità dell'assegno vitalizio di benemerenza, nonché i motivi di diritto, con l'indicazione specifica delle fonti normative in materia.

3. Per questi motivi, il primo motivo d'appello deve essere accolto. Assorbita in via pregiudiziale l'eccezione relativa al divieto dei "*nova in appello*" sollevata dalla dott.ssa Donati nel corso dell'udienza. Assorbiti, inoltre, gli ulteriori motivi di gravame proposti dall'appellante.

4. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., va disposto il rinvio al Giudice di primo grado in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio sul merito e per la pronuncia sulle spese anche del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, in riforma integrale dell'impugnata sentenza accoglie l'appello e dispone, ai sensi dell'art. 199, comma 2, c.g.c., il rinvio al Giudice di primo grado, per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del giudizio di appello.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

L'ESTENSORE	**IL PRESIDENTE**
Lucia d'Ambrosio	**Daniela Acanfora**

f.to digitalmente *f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il 27 FEBBRAIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27 FEBBRAIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 27 FEBBRAIO 2026

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco